Commissione per la rilettura delle Costituzioni OCD

Lampada per i miei passi

Rileggere le Costituzioni per un rinnovamento della vita

Scheda 10

CC 143-166 (Cap. III.1-3)

Il governo dell'Ordine (I): Struttura organica, diritto, uffici.

Casa Generalizia
Carmelitani Scalzi
Roma 2017

Lampada per i miei passi

Rileggere le Costituzioni per un rinnovamento della vita

Scheda 10

CC 143-166 (Cap. III.1-3)
Il governo dell'Ordine (I):
Struttura organica, diritto, uffici.

INDICE

1-A. Testo delle Costituzioni 5

CAPITOLO 1: LA STRUTTURA ORGANICA DELL'ORDINE 6

CAPITOLO 2: LE COSTITUZIONI - LE NORME APPLICATIVE - LE ORDINAZIONI DEL CAPITOLO GENERALE 7

CAPITOLO 3: GLI UFFICI 8

1-B. Norme Applicative 12

CAPITOLO 1: LA STRUTTURA ORGANICA DELL'ORDINE 12

CAPITOLO 2: GLI UFFICI 15

2. Metodo di rilettura personale e comunitaria 19

3. Introduzione ai cap. III.1-3 delle Costituzioni 25

4. Preghiere 36

1-A. Testo delle Costituzioni

Parte III: Il governo dell'Ordine

143. Nella Chiesa l'autorità è una operazione dello Spirito che sottostà al supremo dono della carità (cfr. 1 Cor 12, 28) per edificare il mistico Corpo di Cristo nell'unità, secondo le esigenze del Vangelo. Mossi da questo Spirito, i superiori esercitino l'autorità a servizio dei fratelli in modo tale da essere espressione della carità con cui Dio li ama: e uniscano amore a fermezza evangelica e a squisita umanità, promuovendo lo spirito di famiglia[1]. Ognuno di loro «procuri di farsi amare per essere obbedito»;[2] cerchi l'unità di intenti e di azione con gli altri superiori, cosa che molto giova alla vitalità dell'Ordine[3].

Un retto modo di governo porta a far sì che, salva l'autorità di decidere, propria del superiore[4], venga riconosciuta la corresponsabilità di tutti i religiosi[5], e tutti siano opportunamente informati sulla situazione, vita e attività dell'Ordine, della Provincia e della casa.

---

[1] Cfr. Regola; *Cost* 34; can. 618-619.

[2] Cfr. *Cost* 34: «Procuri di essere amata perché sia obbedita».

[3] Cfr. Cfr 4° *Avviso* della S. Madre ai suoi religiosi: «La prima cosa: che i Capi rimanessero uniti».

[4] Cfr. PC 14.

[5] Cfr. ib.

Inoltre i Superiori Maggiori lascino la dovuta autonomia ai superiori subalterni.

Infine, superiori e fratelli tutti, partecipi dell'unico servizio dell'Ordine, mentre promuovono il bene di qualche particolare settore o comunità, siano solleciti dell'unità, dello sviluppo e della fedeltà al carisma di tutto il Carmelo Teresiano.

CAPITOLO 1: LA STRUTTURA ORGANICA DELL'ORDINE

144. Il nostro Ordine è formato da Province, cioè di parti immediate dell'Ordine, costituite da un sufficiente numero di case atte a promuovere convenientemente la nostra vita, sotto il medesimo Superiore Maggiore, a renderla presente in un dato territorio con proprie comunità, con il governo e adeguate iniziative apostoliche[6].

145. Spetta al Capitolo generale e, quando esso non è radunato, al Definitorio la facoltà di erigere nuove Province, di riunire, dividere o diversamente delimitare quelle già esistenti e, se necessario, di sopprimere qualcuna[7], dopo aver ascoltato gli interessati.

146. Per l'erezione di una Provincia deve risultare con certezza che ci sono tutti i requisiti perché essa possa avere quel grado di autonomia che, secondo le leggi dell'Ordine, compete alle nostre Province. Abbia un numero sufficiente di case e di religiosi e ci sia fondata speranza che, data la sua situazione spirituale e materiale e dato un afflusso di vocazioni, possa vivere secondo il suo stato canonico.

---

[6] Cfr. can. 621.

[7] Cfr. can. 581. 585.

147. Oltre le Province, il Capitolo generale o, fuori di esso, il Definitorio, può erigere altri territori autonomi con i diritti e i doveri per essi determinati nelle Norme applicative. Inoltre, ci possono essere alcuni conventi non assegnati ad alcuna circoscrizione, ma direttamente soggetti al Definitorio.

148. Spetta al Preposito Generale, col previo consenso del Definitorio e dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, erigere o sopprimere canonicamente i conventi, rispettando le prescrizioni del Diritto[8].

CAPITOLO 2: LE COSTITUZIONI - LE NORME APPLICATIVE - LE ORDINAZIONI DEL CAPITOLO GENERALE

149. Le Costituzioni interpretano e spiegano la Regola secondo lo spirito e l'intenzione dei nostri Fondatori e la propongono ai religiosi perché la osservino. Perciò devono essere considerate quali leggi fondamentali dell'Ordine insieme alla Regola. Tuttavia non obbligano sotto peccato, a meno che tale obbligo non derivi da altre fonti, dal voto o da una legge divina o ecclesiastica oppure dal precetto dei superiori.

150. Soltanto la S. Sede può interpretare autenticamente le Costituzioni, abrogarle, mutarle o introdurvi qualche deroga[9], dopo che la cosa sia stata decisa con i due terzi dei voti da due Capitoli consecutivi.

Il Definitorio, invece, può risolvere con una dichiarazione pratica eventuali dubbi sorti su qualche norma costituzionale.

---

[8] Cfr. can. 609, 1; 616, 1.

[9] Cfr. can. 587, 2.

151. Le Norme applicative dichiarano e completano le Costituzioni; tuttavia, danno soltanto ordinamenti generali per lasciare spazio a un sano pluralismo in ciò che riguarda le esigenze locali o regionali.

Una volta approvate dal Capitolo, cominciano ad avere vigore, salvo ulteriori modifiche eventualmente approvate da successivi Capitoli.

152. Le Ordinazioni del Capitolo generale approvate con i due terzi dei voti vincolano tutto l'Ordine; ma subito decadono se nel Capitolo generale ordinario immediatamente successivo non sono approvate con la stessa maggioranza di voti.

153. Le Ordinazioni del Capitolo generale possono cambiare le Norme applicative; ma, per modificare o abrogarne qualcuna in modo definitivo, occorre che la stessa ordinazione sia approvata in due Capitoli consecutivi.

CAPITOLO 3: GLI UFFICI

154. Benché tutti i religiosi debbano cooperare concordi al bene della Chiesa e dell'Ordine, coloro che vengano scelti a uffici di governo sono tenuti per dovere specifico – ciascuno secondo il proprio mandato – a promuovere il bene comune e dei singoli secondo lo spirito e le leggi dell'Ordine, servendo di cuore i fratelli[10].

155. Salve le prescrizioni del Diritto comune che può richiedere altre qualità, presso di noi sono abili agli uffici tutti i religiosi professi di voti solenni che hanno voce passiva. Considerate

[10] Cfr. can. 618-619.

tutte le circostanze, si debbono scegliere i più idonei, senza alcun riguardo personale[11].

156. Nei Capitoli si provvede all'assegnazione delle cariche per mezzo dell'elezione canonica e l'accettazione dell'eletto. Nel Definitorio e nei Consigli, invece, l'elezione, su proposta del Presidente, si può fare con schede o con palline, a votazione segreta.

157. Nelle elezioni, il candidato che al primo scrutinio – tolti i voti nulli – ha avuto più voti da solo che tutti gli altri insieme, è canonicamente eletto. Se nessuno, la prima volta, ha avuto tale maggioranza dei voti, si ripeta la votazione; se anche nel secondo scrutinio nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si proceda ad una terza votazione nella quale avranno voce passiva soltanto i due candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto più voti e, tra quelli che hanno avuto voti uguali, il più anziano di professione, e, nel caso di pari anzianità di professione, il più anziano per età. I due candidati in questo scrutinio non votano. Chi fra questi due ha avuto più voti resta canonicamente eletto; a parità di voti, resta eletto il più anziano di professione; se sono di pari anzianità di professione, resta eletto il più anziano per età. Si seguirà questa prassi in qualsiasi altra elezione.

158. Quando, però, si tratta di eleggere il Preposito Generale o il Superiore Provinciale, gli scrutini potranno essere cinque. Se anche nel quinto scrutinio nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti, si proceda ad una sesta votazione nella quale avranno voce passiva soltanto i due candidati che nel quinto scrutinio hanno avuto più voti degli altri e si proceda come stabilito nel numero precedente.

---

[11] Cfr. can. 626.

159. Ogni qualvolta si tratta di postulazione o rielezione per la quale sono richiesti i due terzi dei voti:

a) se si tratta del Preposito Generale o del Provinciale e il rieleggendo o postulando non ha ottenuto nel terzo scrutinio i voti necessari, sia per ciò stesso escluso da quell'ufficio; e si proceda nell'elezione ad un quarto scrutinio, a norma del n. 158.

b) se si tratta di provvedere ad altre cariche, quando il rieleggendo o postulando non ottiene al secondo scrutinio i voti necessari, sia parimenti escluso da quella carica; e si proceda ad un terzo scrutinio secondo il modo dei precedenti. Se anche il terzo scrutinio va a vuoto, si propongano per il quarto scrutinio i due candidati che hanno avuto più voti degli altri, a norma del n. 157.

160. Perché l'ambizione non deturpi la vera natura dell'autorità e lo spirito di servizio nella vita fraterna non ne scapiti, si proibisce in modo assoluto a tutti i religiosi – soprattutto ai capitolari – di procacciare voti sia per se stessi che per altri, sia direttamente che indirettamente, sia in Capitolo che fuori di esso[12]. Questo non esclude, però, che gli elettori possano consultarsi tra loro circa l'idoneità dei candidati.

161. Tutti gli uffici, anche se conferiti nel tempo intermedio tra due Capitoli ordinari, restano affidati fino al prossimo Capitolo ordinario immediatamente successivo.

162. Accettare o respingere la rinuncia o la non accettazione di una carica compete a colui al quale spetta conferirla.

163. Per grave motivo, per il bene dell'Ordine o dello stesso religioso, l'autorità competente potrà decidere la rimozione da

[12] Cfr. can. 626.

un ufficio o il trasferimento da uno ad altro ufficio[13]. Il religioso che deve essere rimosso o trasferito sia opportunamente invitato a rinunciare al suo ufficio.

164. I religiosi eletti o nominati a qualche ufficio o a qualche incarico possono esserne rimossi da colui che l'ha conferito.

Però se si tratta di superiori locali eletti nel Capitolo provinciale, ne è competente il Consiglio provinciale; se si tratta del Provinciale o dei Consiglieri provinciali, ne è competente il Definitorio, al quale spetta prescrivere il modo di eleggere il nuovo Consigliere.

165. Presso di noi, Superiori Maggiori e Ordinari sono il Preposito Generale, il Superiore provinciale e i loro Vicari, e ancora gli altri superiori che hanno potestà ordinaria in qualche circoscrizione, a norma del Diritto[14].

166. Chi provvisoriamente fa le veci, come vicario, del superiore assente o impedito, non faccia innovazioni né dia disposizioni contrarie alla volontà o all'intenzione del superiore.

---

[13] Cfr. can. 624, 3.

[14] Cfr. can. 134, 1; 620.

1-B. Norme Applicative

Parte III: Il governo dell'Ordine

CAPITOLO 1: LA STRUTTURA ORGANICA DELL'ORDINE

151. Spetta al Capitolo generale o, rispettivamente, al Definitorio, uditi i religiosi interessati, decidere sul numero delle case e dei religiosi e sulle altre condizioni richieste dalle Costituzioni per erigere, mantenere o sopprimere una Provincia o altri territori autonomi.

152. Qualora venga mutato in qualsiasi modo lo stato giuridico di una Provincia fuori del tempo del Capitolo provinciale, i superiori e gli altri che hanno qualche ufficio rimangono in carica fino al Capitolo immediatamente successivo, a meno che il Definitorio non stabilisca altrimenti.

153. Eretta una nuova Provincia, il Preposito convochi il Capitolo provinciale straordinario, in cui si svolgano le elezioni come in un Capitolo provinciale ordinario.

A questo Capitolo presiederà il Preposito o un suo Delegato, però senza voce attiva.

154. Quanto è detto sul governo delle Province, vale pure per le Semiprovince, eccetto quanto segue:

a) in luogo di quattro Consiglieri se ne eleggono solo due;

b) non si elegge il Socio al Capitolo generale.

155. Per favorire l'espansione dell'Ordine, si potranno fondare case immediatamente soggette al Definitorio. Se poi nel medesimo territorio se ne trovano diverse, il Definitorio stesso potrà erigerle in Commissariato, cui presiederà un Commissario. Questi, per quanto è possibile, sia scelto tra i religiosi che si trovano nel territorio.

156. Prima che si proceda alla erezione di una nuova Provincia o Semiprovincia, per un tempo conveniente, il Definitorio potrà assumere il governo del territorio, costituendolo in Commissariato, finché non consti con certezza che vi sono tutti i requisiti per l'erezione di una nuova Provincia o Semiprovincia.

157. Il Commissariato sia governato come una Semiprovincia, salvi gli statuti particolari approvati dal Definitorio.

158. a) Se particolari ragioni lo consigliano, il Capitolo provinciale potrà costituire in Vicariato regionale, secondo le norme stabilite dal Definitorio, alcune case situate in una regione o territorio lontano dal centro della Provincia. Esso verrà governato secondo le dette norme e uno statuto particolare da redigersi per il Vicariato stesso, dopo aver udito i religiosi che dimorano nel medesimo territorio. Questo statuto deve essere approvato dal Capitolo provinciale e dal Definitorio.

b) il Vicariato regionale è parte della Provincia da cui dipende. Il Superiore Provinciale è Superiore Maggiore e Ordinario proprio anche dei religiosi ascritti al Vicariato. Al governo immediato del Vicariato presiede però il Vicario regionale, a seconda delle facoltà che gli devono essere concesse dal Capitolo provinciale. È eletto per un triennio da uno speciale Congresso del Vicariato, il quale dovrà essere celebrato sotto la presidenza del Provinciale o di un suo Delegato e nel quale si provvederà anche agli altri uffici o incarichi del medesimo.

c) Circa l'appartenenza dei religiosi al Vicariato regionale e circa il loro trasferimento in altre case della Provincia, si decida di comune intesa tra il Provinciale e il Vicario regionale, uditi pure i religiosi stessi.

d) Il Vicariato regionale sarà rappresentato nel Capitolo provinciale dal Vicario regionale e da un Delegato che dovrà essere eletto dai religiosi del Vicariato regionale.

e) Il Vicario e il Delegato hanno voce attiva solo nell'elezione del Provinciale, dei Consiglieri, del Delegato al Capitolo generale e per le altre questioni che il Capitolo deve risolvere.

159. Per la erezione di case religiose è necessario il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, a norma del Diritto. Anche per una destinazione ad opere apostoliche diverse da quelle per cui la casa religiosa fu eretta, si richiede il consenso del Vescovo diocesano. Una casa religiosa eretta legittimamente non può essere soppressa, senza aver udito prima il Vescovo diocesano[1].

160. Spetta al Capitolo provinciale decidere sulla distinzione delle case tra Priorati e Residenze e sui loro requisiti, osservando il numero immediatamente seguente.

161. Non si fondino nuove case dell'Ordine, né si mantengano, se non possono essere provvedute di un numero sufficiente di religiosi, in modo che vi si possa debitamente svolgere la forma particolare della nostra vita e si possa provvedere in maniera adeguata al nostro compito apostolico, considerando anche le necessità della Chiesa e la conveniente espansione dell'Ordine[2].

162. Ogni volta che si deve erigere un nuovo edificio, il progetto deve essere approvato dal Consiglio provinciale, il quale deve quanto prima mandarne una copia al Definitorio perché ne sia informato e lo esamini. Una volta approvato, nessuno lo potrà mutare senza il permesso scritto del Consiglio provinciale. Si richiede l'approvazione dello stesso Consiglio per fare qualsiasi cambiamento in un fabbricato già eretto, a meno che non si tratti di cosa di scarsa importanza, salvo il n. 224 delle Costituzioni.

---

[1] Cfr. can. 609, 1; 612; 616, 1.

[2] Cfr. can. 610.

163. I conventi che, per qualsiasi motivo, sono immediatamente soggetti al Definitorio, quanto all'organizzazione della vita religiosa e al governo, si devono conformare ai conventi della stessa condizione soggetti alle Province, però con l'obbligo di rivolgersi al Preposito Generale o al Definitorio nei casi in cui un convento nelle Province è tenuto a chiedere il consenso del Provinciale o del suo Consiglio.

Per tali conventi il Preposito o, secondo i casi, il Definitorio, provvederà alle elezioni o nomine che in altri casi competono per legge al Capitolo o Consiglio o Superiore Provinciale, dopo aver consultato, per quanto possibile, le comunità interessate.

164. Il Cenobio del santo Monte Carmelo, il Teresianum di Roma nel suo complesso e il Centro Internazionale di Studi Teresiano-Sanjuanistici di Avila non possono essere incorporati a nessuna Provincia, ma restano sotto l'immediata giurisdizione del Definitorio.

CAPITOLO 2: GLI UFFICI

165. I Superiori e i Capitoli nel nostro Ordine godono potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro interno che per quello esterno, a norma del Diritto universale e proprio[1].

166. I Superiori compiano il loro ufficio in spirito di servizio. Docili alla volontà di Dio, guidino i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell'Istituto e della Chiesa[2].

167. I Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio: insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna; diano ai religiosi il nutrimento della Parola di Dio e li guidino alla celebrazione della sacra liturgia; siano loro di esempio

---

[1] Cfr. can. 596.

[2] Cfr. can. 618.

nel coltivare le virtù e nell'osservare le leggi e le tradizioni del nostro Ordine; visitino con sollecitudine gli ammalati[3].

168. Affinché sia più efficacemente favorita la comunione con la Sede Apostolica, i Superiori provvedano a far conoscere i documenti della S. Sede riguardanti i membri loro affidati, e ne curino l'osservanza[4].

169. I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, salva la disciplina dell'Istituto. Procurino loro confessori idonei, ai quali possano confessarsi con frequenza[5].

170. I Superiori Maggiori non si intromettano negli uffici dei superiori minori, se non per mancanza di questi o per ragioni di prudenza in circostanze particolari.

171. I Superiori sono obbligati alla residenza e non prenderanno impegni che possano recar danno al retto esercizio del loro ufficio[6].

172. Nella Visita pastorale, i Visitatori cerchino positivamente il bene dell'Ordine mediante un dialogo sincero con tutti i religiosi, in modo che la vita religiosa venga incrementata e le possibili mancanze siano corrette con carità.

In casi particolari, se lo crederanno opportuno, potranno imporre il precetto secondo la formula in uso.

I religiosi si comportino con fiducia verso il Visitatore e rispondano secondo verità nella carità alle domande da lui legittimamente poste; a nessuno poi è lecito distogliere in alcun modo i religiosi da un tale obbligo, né impedire con altri mezzi lo scopo della visita[7].

---

[3] Cfr. can. 619.

[4] Cfr. can. 592, 2.

[5] Cfr. can. 630.

[6] Cfr. can. 629.

[7] Cfr. can. 628, 3.

173. A nessuno vengano conferiti uffici incompatibili. Presso di noi lo sono:

a) l'ufficio di Definitore con quello di Segretario generale;

b) l'ufficio di Provinciale con qualsiasi altro nella Provincia.

174. Quando in casi particolari si dovesse concorrere alla elezione con schede inviate per lettera, il Definitorio dovrà approvare il modo conveniente di procedere all'elezione[8].

175. La postulazione a norma del diritto canonico può essere ammessa solo in caso straordinario. Per ammettere una postulazione è necessario il ricorso alla Sede Apostolica, non solo se si tratta di un impedimento di diritto universale, ma anche nel caso di postulazione fatta nel Capitolo generale. Se invece si tratta di un impedimento non contenuto nel diritto universale o di una postulazione fatta fuori del Capitolo generale, basta il ricorso al Definitorio.

176. A meno che una causa grave non consigli diversamente, si eviti che uno stesso religioso rimanga troppo a lungo e senza interruzione in uffici di governo[9].

177. Dopo che si è provveduto a un ufficio, il predecessore, a meno che non abbia accettato un ufficio incompatibile, continui provvisoriamente ad esercitare il suo compito fino a che il successore non abbia preso possesso, purché nel diritto non sia stabilito diversamente.

178. I Capitoli, il Definitorio, i Consigli hanno il diritto di imporre ai membri il giuramento di osservare il segreto quando lo ritengano opportuno.

(NOTA: La nuova formulazione del numero 164 delle Norme Applicative è stata approvata dal Capitolo Generale del 2015 – cfr. Acta Ordinis 2015, p. 105).

---

[8] Cfr. can. 180-183.

[9] Cfr. can. 624, 2.

2. Metodo di rilettura personale e comunitaria

I. Lectio

Lettura personale del testo

1. Considera la dimensione spirituale e la dimensione fraterna del servizio dell'autorità (CC 143).
2. Raccogli le informazioni e le norme che il testo offre sull'organizzazione territoriale dell'Ordine (CC 144-148; NA 151-164). Osserva in particolare quel che si dice a proposito di:
    a. Province,
    b. altri territori autonomi (Semiprovince, Commissariati),
    c. Vicariati regionali,
    d. conventi (priorati e residenze), ivi compresi quelli che non sono assegnati ad alcuna circoscrizione,
    e. Cenobio del Monte Carmelo, complesso del Teresianum di Roma e Centro Internazionale Teresiano-Sanjuanista di Avila.
3. Definisci la natura delle Costituzioni dell'Ordine e delle Norme Applicative. Quali regole vengono fornite per accostarsi a tali testi legislativi, come pure alle Ordinazioni del Capitolo generale (CC 149-153)?
4. Metti in ordine ciò che il testo dice sul tema degli uffici o ministeri (CC 154-166; NA 165-178):
    a. in generale;
    b. nei casi particolari:

- l'ufficio del Superiore Generale,
- l'ufficio del Superiore Provinciale,
- l'ufficio del Superiore Maggiore e Ordinario,
- l'ufficio del Visitatore pastorale,
- l'ufficio del Superiore locale,
- l'ufficio di colui che sostituisce provvisoriamente, come vicario, il Superiore assente o impedito,
- la postulazione o rielezione per le quali sono richiesti i due terzi dei voti.

Meditatio

Prima riunione comunitaria

1. Si invita ora alla lettura dell'*Introduzione* che si trova nella terza parte della scheda.
   Per una migliore comprensione, potrà essere d'aiuto la conoscenza del contesto in cui è nato il testo; se possibile, confronta il testo dei cap. III.1-3 delle Costituzioni (CC 143-166) e dei cap. III.1-2 delle Norme Applicative (NA 151-178) sul Governo dell'Ordine (Struttura organica, diritto e Uffici) con i nn. 1-25, 59-74 e 75-85 del cap. 5 (il Governo dell'Ordine) dei *Decreti* del Capitolo Speciale OCD del 1968.

2. Dialogo comunitario per approfondire la comprensione pratica del testo. Alcune domande per aiutare nel lavoro:

   a. Confronto con la nostra vita:

   1. Il Governo dell'Ordine (a livello locale, regionale e generale) è percepito dai religiosi come un servizio di carità ai fratelli, suscitato dallo Spirito Santo?

2. Come viene vissuta la corresponsabilità di tutti i religiosi nell'esercizio del governo, guardando al bene comune e alla missione affidata all'Ordine?
3. Le Norme Applicative (166-167) presentano le caratteristiche proprie del modo di esercitare gli uffici di governo nell'Ordine. Come percepisci queste caratteristiche nella tua comunità e Circoscrizione? Fino a che punto il nostro stile di autorità aiuta a dare fiducia ai fratelli, consapevoli che "la vera signoria consiste nel non possedere nulla" (*Vita* 40,16)?

b. Confronto con la situazione del mondo e della Chiesa:

1. Quali sforzi si fanno nella tua Circoscrizione per esercitare l'"autorità spirituale" in modo collegiale, come servizio di comunione, di accompagnamento dei fratelli verso una fedeltà consapevole e responsabile (cfr. *Per vino nuovo…* 41)? La missione dell'autorità è vissuta con la coscienza di essere il "primo responsabile della comunità, quale guida dei fratelli… nel cammino spirituale e apostolico" (VC 43)? Nella tua comunità/ Circoscrizione percepisci uno stile di autorità centralizzatore e/o autosufficiente (cfr. *Per vino nuovo*… 44)?
2. C'è una rotazione delle persone e un avvicendamento negli uffici di governo fra i membri della Circoscrizione, in modo che esso non si concentri nelle mani di pochi? Vi sono difficoltà nella tua Circoscrizione per trovare religiosi disposti ad assumere il servizio dell'autorità?
3. Si è consapevoli che l'autorità dei Superiori è "fraterna e spirituale e, di conseguenza, chi ne è rivestito deve saper coinvolgere mediante il dialogo i confratelli e le consorelle nel processo decisionale" e che "tocca all'autorità l'ultima parola, e ad essa compete poi di far rispettare le decisioni prese" (VC 43)?

III. Oratio-Contemplatio

Preghiera personale

1. Nell'esercizio del suo ufficio il Superiore, come servitore di tutti (cfr. *Regola* 19), deve distinguersi per una carità simile a quella di Dio, per fermezza evangelica, umanità squisita, promozione dello spirito di famiglia e dell'obbedienza attiva motivata dall'amore, collaborazione creativa e responsabile con gli altri Superiori per la vitalità dell'Ordine, promozione della corresponsabilità di tutti i religiosi per il bene della Casa, della Provincia e dell'Ordine, sollecitudine per l'unità, lo sviluppo e la fedeltà al carisma di tutto il Carmelo Teresiano (cfr. CC 143, 210). Contempla Cristo, Buon Pastore, in qualche tratto dei tuoi Superiori.
2. Nelle Costituzioni e nelle Norme trovi un vero itinerario di ricerca di Dio e della santità? Oggi prendi spunto da qualche punto delle Costituzioni per pregare e mantenere desto il tuo desiderio di conoscere e fare la volontà di Dio attraverso di esse.
3. Unisciti al Signore mediante un atto teologale, riconoscendo la sua presenza nelle mediazioni umane: nella Regola e nelle Costituzioni, nei Superiori, nella Comunità, nella realtà ecclesiale…
4. Medita questa *Cautela* del Santo Padre Giovanni della Croce:
   "La seconda cautela è questa: non guardare mai il tuo Prelato, chiunque esso sia, come qualcuno inferiore a Dio, che lo ha posto in suo luogo. Ricorda che il demonio, nemico dell'umiltà, in tal caso vi metterà molto il suo zampino. Guardando il Prelato nel modo che ho detto, si ricava grande guadagno e profitto, altrimenti grande è la perdita e il danno. Pertanto vigila con grande attenzione per non guardare né alla sua condizione, né al suo modo di agire, né alle sue qualità, né alla sua maniera di procedere. Ciò infatti ti arrecherà molto danno poiché arriverai a cambiare l'obbedienza da divina in umana, movendoti o no ad agire solo per i modi visibili che scorgi nel Prelato e non per l'invisibile Dio, al quale tu in lui servi. La tua

obbedienza poi sarà vana e tanto più infruttuosa quanto più tu ti affliggi per il carattere contrario del superiore o ti rallegri per il suo temperamento buono. Invero ti dico che il demonio, facendo prestare attenzione a tali qualità, ha rovinato nella perfezione una grande moltitudine di religiosi la cui obbedienza, per avere essi posta la loro attenzione su tali cose, è di poco valore agli occhi di Dio. Se tu non ti farai forza nella cosa da giungere al punto in cui non abbia interesse per te il fatto che sia superiore questa o quella persona per quanto riguarda il tuo sentimento particolare, in nessun modo potrai essere spirituale e custodire perfettamente i tuoi voti" (*Cautele*, 12).
Che cosa cogli qui di radicalmente vero per ogni tempo e luogo?

5. Leggi e medita il cap. 32 del *Cammino di perfezione*: "che tratta di queste parole del Pater noster: «Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra», e del molto che fa colui che dice queste parole con piena determinazione, e di quanto bene lo ripaga il Signore".

IV. Actio

Seconda riunione comunitaria

1. *Dalle Costituzioni alla vita:*
   a. L'obiettivo del servizio dell'autorità è l'edificazione del Corpo di Cristo (CC 143). Inoltre, i fratelli costituiti nell'autorità, per esercitare tale autorità "in spirito di servizio" e suscitare "la volontaria obbedienza" (NA 166) devono essere scelti e formati in modo permanente. Nella tua Circoscrizione, con quali iniziative si favorisce la formazione dei Superiori? Cos'altro proporresti in quest'ambito?
   b. "Dolcezza", "discrezione" e "comprensione" sono le virtù teresiane di colui che presiede (cfr. F 18,6-8). Quali mezzi può utilizzare un Superiore per esercitare una vera paternità verso i

fratelli ed "essere amato per essere obbedito" (CC 143)? Come conciliare nelle relazioni la tenerezza e la fermezza?

c. Quali mezzi proporresti per aiutare il Superiore (cfr. NA 167) a costruire con i religiosi un'autentica fraternità e in tal modo combattere l'individualismo religioso nei fratelli e promuovere lo "spirito di famiglia" (CC 143)?

2. *Dalla vita alle Costituzioni:*

a. Ritieni che il testo costituzionale sia omogeneo in se stesso? Vi vedi espressa anche l'apertura a nuove istanze antropologiche rispetto alla relazione autorità-fratelli vissuta secondo il nostro carisma (cfr. FT 19-20; CNU 4.27)? Quali nuovi elementi o sottolineature aggiungeresti a questo riguardo?

b. Il Superiore è il custode della vita e della fede di ogni fratello e di tutta la Comunità. Quali elementi di formazione spirituale e umana del Superiore proporresti, tenendo presenti in particolare le indicazioni offerte dal documento *Faciem tuam*, secondo cui il Superiore è chiamato in primo luogo a convertirsi in "pellegrino alla ricerca della volontà di Dio" (FT 12-15, cfr. *Per vino nuovo…* 41-54)?

c. Quali altre osservazioni proporresti a proposito di questa parte del testo legislativo sul governo dell'Ordine?

I contributi alla sezione "Actio" devono essere raccolti per iscritto e trasmessi al Consiglio della Circoscrizione, che elaborerà una sintesi dei lavori delle comunità e la invierà alla Commissione internazionale (e-mail: constocd@gmail.com) nel mese di luglio del 2018.

3. Introduzione ai cap. III.1-3 delle Costituzioni

Passiamo alla terza parte delle *Costituzioni*, dedicata al governo dell'Ordine. Essa, aperta da un numero introduttivo, comprende sette capitoli che parlano della struttura organica dell'Ordine (I), del diritto proprio (II), degli uffici (III), dei tre livelli del governo (generale, provinciale e locale – IV-VI) e dell'amministrazione dei beni (VII). Nella trattazione della materia occorre anche prendere in considerazione i sei capitoli corrispondenti delle *Norme applicative* (manca un capitolo dedicato al diritto proprio).

STRUTTURA DEI TRE CAPITOLI

Il capitolo I, composto da cinque numeri (144-148) e completato da quattordici numeri delle Norme Applicative (151-164), si occupa della struttura organica dell'Ordine, conforme alla propria tradizione giuridica, individuando i seguenti temi: Province (CC 144-146, NA 151-153), altri territori autonomi (CC 147, NA 154-158), Conventi direttamente soggetti al Definitorio (CC 147, NA 163-164), Case religiose e nuove costruzioni (CC 148, NA 159-162).

Il capitolo II comprende cinque numeri (CC 149-153). È dedicato al diritto proprio dell'Ordine e tratta della legge fondamentale (la *Regola* e le *Costituzioni*) (CC 149-150) e delle altre norme di diritto proprio (le *Norme applicative*, le *Ordinazioni dei Capitoli generali*) (CC 151-153).

Il capitolo III, composto da 13 numeri (CC 154-166) e completato da 14 numeri delle Norme applicative (NA 165-178), parla degli uffici in genere: i principi fondamentali nell'adempimento degli uffici (CC 154, 166; NA 166-

171, 178); i requisiti per assumere gli uffici (CC 155; NA 173), la provvisione canonica degli uffici (CC 156-160; NA 174-176); la rinuncia all'ufficio e la non accettazione di una carica (CC 162); la durata degli uffici (CC 161; NA 171), la perdita dell'ufficio (CC 162-164); i Superiori Maggiori e Ordinari (CC 165); la visita pastorale (NA 172). L'applicazione di queste norme generali spesso richiede delle norme complementari, che si trovano nei capitoli successivi della terza parte delle Costituzioni e delle Norme applicative.

COMMENTO AL NUMERO INTRODUTTIVO (CC 143)

Questo numero – animato da spirito evangelico, conciliare e teresiano – parla della natura e delle caratteristiche fondamentali del servizio di governo nell'Ordine. Tale servizio viene visto come opera dello Spirito Santo, come uno dei suoi carismi, subordinato – come tutti gli altri suoi doni – alla carità (cfr. 1 Cor 12,28.31), "per edificare il mistico Corpo di Cristo nell'unità, secondo le esigenze del Vangelo", "a servizio dei fratelli". Il superiore, nell'esercizio del suo ufficio, come servitore di tutti (cfr. *Regola* 22), dovrebbe distinguersi per la carità simile a quella di Dio, la fermezza evangelica, la squisita umanità, la promozione dello spirito di famiglia e dell'obbedienza attiva motivata dall'amore, la collaborazione creativa e responsabile con gli altri superiori per la vitalità dell'Ordine, la promozione della corresponsabilità di tutti i religiosi per il bene della Casa, della Provincia e dell'Ordine (anche tramite un'opportuna informazione, il rispetto del principio di sussidiarietà, la sollecitudine per l'unità, lo sviluppo e la fedeltà al carisma di tutto il Carmelo Teresiano).

COMMENTO AL CAPITOLO I

Le Province (CC 144-146; NA 151-153)

La Provincia è la struttura fondamentale nel nostro Ordine; di conseguenza, il nostro Istituto religioso è formato da Province con un proprio territorio distinto dal territorio delle altre Province. Le Costituzioni definiscono

le Province come "parti immediate dell'Ordine, costituite da un sufficiente numero di Case atte a promuovere convenientemente la nostra vita, sotto il medesimo Superiore Maggiore, a renderla presente in un dato territorio con proprie comunità, con il governo e adeguate iniziative apostoliche" (144) e precisano che "per l'erezione di una Provincia deve risultare con certezza che ci sono tutti i requisiti perché essa possa avere quel grado di autonomia che, secondo le leggi dell'Ordine, compete alle nostre Province. Abbia un numero sufficiente di Case e di religiosi e ci sia fondata speranza che, data la sua situazione spirituale e materiale e dato un afflusso di vocazioni, possa vivere secondo il suo stato canonico" (146). Tali condizioni assicurano l'autonomia giuridica e vitale di una Provincia.

La valutazione precisa delle condizioni indicate (anche riguardo al numero delle Case e dei religiosi) spetta al Capitolo Generale e, rispettivamente, al Definitorio, i quali – a norma del n. 145 delle Costituzioni, del n. 151 delle Norme Applicative e prendendo pure in considerazione il futuro prevedibile – possono erigere nuove Province, riunire, dividere, mantenere, delimitare diversamente quelle già esistenti e, se necessario, sopprimerne qualcuna, dopo aver udito l'opinione dei religiosi interessati. Non viene esclusa la trasformazione della Provincia in una Circoscrizione con minore grado di autonomia. Eretta una nuova Provincia, si convoca il Capitolo provinciale straordinario (NA 153). Nel caso di qualsiasi cambiamento dello stato giuridico di una Provincia, occorre osservare le norme riguardanti gli uffici (NA 152). Divisa o soppressa una Provincia, si devono osservare le norme riguardanti i suoi beni temporali (cfr. CC 226).

Altri territori autonomi (CC 147; NA 154-158, cfr. 220)

Tra altre possibili circoscrizioni con autonomia di vario grado, anche in vista dello sviluppo dell'Ordine e della sua presenza in nuovi territori, il nostro diritto proprio prevede:

* *la Semiprovincia* (governata come una Provincia), con solo due eccezioni rispetto alla Provincia: due consiglieri invece di quattro, nessun socio al Capitolo generale (CC 147, NA 154);

* *il Commissariato* (governato come una Semiprovincia, salvo gli Statuti particolari approvati dal Definitorio – NA 157), formato da diverse Case religiose dipendenti immediatamente dal Definitorio (CC 147, NA 155), comprende anche il caso della preparazione e del discernimento in vista dell'erezione di una Provincia o Semiprovincia (NA 156);

* *il Vicariato regionale*, costituito dal Capitolo provinciale e formato da alcune Case situate in una regione o territorio lontano dal centro della Provincia, fa parte della Provincia da cui dipende ed è governato secondo le norme stabilite dal Definitorio, secondo lo Statuto particolare redatto per il Vicariato stesso e approvato dal Capitolo provinciale e successivamente dal Definitorio (CC 147, NA 158 a), nonché secondo il n. 158 b-e delle *Norme applicative*;

* *la Delegazione provinciale* per i Conventi in un territorio lontano, costituita e governata secondo il n. 220 a-d delle *Norme applicative*.

Sarebbe molto conveniente che il Definitorio stabilisse delle norme precise (le Norme Applicative le menzionano solo nei confronti del Vicariato regionale (cfr. NA 158 a) per ognuna delle Circoscrizioni indicate.

Conventi direttamente soggetti al Definitorio (CC 147, NA 163-164)

Ci possono essere diverse ragioni che giustificano l'esistenza di Case non assegnate ad alcuna Circoscrizione e quindi soggette immediatamente al Definitorio: la loro necessità per l'esercizio del governo generale (Casa Generalizia), un vincolo particolare con il Centro dell'Ordine (il convento Stella Maris del Monte Carmelo, di cui il Preposito Generale ha il titolo di Priore), lo svolgimento di un servizio importante per tutto l'Ordine (Teresianum di Roma, Centro Internazionale Teresiano-Sanjuanista di Avila), le Case situate in territorio lontano da altre Circoscrizioni dell'Ordine. Tali

Conventi sono governati in modo conforme a quelli dipendenti dalle Province e secondo le altre prescrizioni del n. 163 delle Norme Applicative. Il Convento Stella Maris del Monte Carmelo, il Teresianum di Roma e il Centro Internazionale Teresiano-Sanjuanista di Avila non possono essere incorporati a nessuna Provincia (NA 163).

Case religiose e nuove costruzioni (CC 148; NA 159-162)

La Casa religiosa o il Convento è un altro elemento essenziale, assieme alla Provincia o a altre Circoscrizioni autonome, che fa parte della struttura giuridica e vitale in cui ogni religioso realizza la propria vocazione. Essa, legittimamente costituita, è indispensabile per la comunità religiosa (composta da almeno tre religiosi) che deve vivere sotto l'autorità di un Superiore designato a norma del diritto proprio (can. 608, CC 76).

La nostra legislazione attuale parla semplicemente della Casa o del Convento lasciando al Capitolo Provinciale decidere sulla distinzione delle Case tra priorati e residenze e sui loro rispettivi requisiti (NA 160). Alla luce dell'attuale normativa canonica, ogni Casa religiosa dev'essere legittimamente costituita, ossia eretta a norma della legge (can. 608-611). Tuttavia le statistiche dell'Ordine al 31 dicembre 2016 documentano che in quel momento avevamo 514 case erette canonicamente e ben 127 non erette canonicamente. P. Pedro Rafael Zubieta scriveva al riguardo: "(...) es un fenómeno que debe ir superándose" (P.R. ZUBIETA, *El derecho de los Carmelitas Descalzos*, Burgos 2008, 276).

L'autorità competente per erigere o sopprimere canonicamente la Casa religiosa è il Preposito Generale con il previo consenso del Definitorio e dopo aver udito il Consiglio provinciale (CC 148). Inoltre le Norme Applicative richiedono, conformemente al *Codice di Diritto Canonico*, il previo consenso scritto del Vescovo diocesano per l'erezione della Casa (can. 609 § 1; NA 159) e la previa consultazione del Vescovo diocesano per la sua soppressione (can. 616 § 1; NA 159; in questo caso il parere del Vescovo non è vincolante). Le stesse Norme indicano anche un criterio negativo per

la fondazione o il mantenimento della Casa religiosa: "Non si fondino nuove Case dell'Ordine, né si mantengano, se non possono essere provvedute di un numero sufficiente di religiosi, in modo che vi si possa debitamente svolgere la forma particolare della nostra vita e si possa provvedere in maniera adeguata al nostro compito apostolico, considerando anche le necessità della Chiesa e la conveniente espansione dell'Ordine" (NA 161).

Nel contesto dell'erezione della Casa, le Norme Applicative parlano anche delle condizioni per costruire una nuova casa o qualsiasi altro edificio. Esse richiedono l'approvazione del progetto da parte del Consiglio provinciale o, rispettivamente, del Definitorio e la presentazione del progetto al Definitorio per l'informazione e l'esame (NA 162). Per eventuali mutamenti si richiede il permesso scritto del Consiglio provinciale o, rispettivamente, del Definitorio (ibid.). L'approvazione dei medesimi, a seconda del caso, è richiesta anche per apportare un cambiamento rilevante a un edificio già costruito. Inoltre occorre tener conto delle prescrizioni riguardanti la preparazione del progetto ad opera di un architetto, l'esame del progetto da parte di esperti interni ed esterni, l'ammontare delle spese, le spese straordinarie, la contrazione dei debiti e l'alienazione dei beni (ibid., NA 263; CC 224).

COMMENTO AL CAPITOLO II

La legge fondamentale dell'Ordine (la *Regola* e le *Costituzioni* (CC 149-150)

La *Regola* e le *Costituzioni* sono considerate quali leggi fondamentali del nostro Ordine. Difatti, il *Codice di Diritto Canonico* considera le Costituzioni come il codice fondamentale di ogni Istituto religioso che, per custodire fedelmente la vocazione e l'identità propria dell'Istituto, deve contenere le norme riguardanti il patrimonio dell'Istituto, il governo, la disciplina dei membri, la loro incorporazione e formazione, l'oggetto proprio dei vincoli sacri, armonizzando adeguatamente gli elementi spirituali e quelli giuridici

(can. 578 e 587 §§ 1 e 3). Nel nostro caso le Costituzioni spiegano la Regola secondo lo spirito e l'intendimento dei nostri Fondatori e ci invitano alla loro osservanza. Esse non obbligano sotto peccato, a meno che tale obbligo non provenga dai voti religiosi, da una legge divina o ecclesiastica oppure dal precetto formale del Superiore maggiore (CC 149, 40). La fedeltà alla propria vocazione richiede però la lealtà allo spirito e al modo di vivere descritto nelle Costituzioni. In certi casi la loro violazione può comportare l'applicazione di pene.

Riguardo al testo delle Costituzioni la competenza spetta alla Sede Apostolica (approvazione, interpretazione autentica, abrogazione, mutamento, deroga), ai Capitoli Generali (proposta - decisa con due terzi dei voti da due Capitoli consecutivi - di abrogazione o mutamento o deroga), al Definitorio (risoluzione, con una dichiarazione pratica, degli eventuali dubbi sorti su qualche norma costituzionale).

Altre norme di diritto proprio: le *Norme Applicative*, le *Ordinazioni* dei Capitoli generali (CC 151-153)

Le *Norme Applicative* completano le Costituzioni e possono essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi. La loro approvazione spetta al Capitolo Generale: "Una volta approvate dal Capitolo, cominciano ad avere vigore, salvo ulteriori modifiche eventualmente approvate da successivi Capitoli" (CC 151).

Le *Ordinazioni* del Capitolo Generale sono le norme stabilite dal Capitolo Generale, che obbligano tutti i religiosi dell'Ordine e tutto l'Ordine (approvate con due terzi dei voti, decadono se nel Capitolo seguente non vengono approvate con la stessa maggioranza dei voti). Esse possono cambiare le Norme Applicative, ma la loro modifica o abrogazione definitiva richiede l'approvazione di due Capitoli consecutivi.

COMMENTO AL CAPITOLO III

Principi fondamentali nell'adempimento degli uffici (CC 154, 166; NA 166-171, 178)

Il nostro diritto proprio, prima di parlare dei diversi livelli di governo nell'Ordine, si sofferma sulle questioni generali riguardanti gli uffici, che sono degli incarichi costituiti stabilmente dall'autorità competente, da esercitarsi per un bene spirituale (cfr. can. 145 § 1).

Vengono quindi indicati i principi fondamentali nell'adempimento degli uffici nell'Ordine, soprattutto dell'ufficio di Superiore: la cooperazione concorde di tutti i religiosi al bene della Chiesa e dell'Ordine; la promozione del bene comune e dei singoli religiosi secondo lo spirito e le leggi dell'Ordine e le norme della Chiesa (CC 154; tale principio viene sviluppato abbastanza ampiamente nei nn. 166 e 167 delle Norme Applicative le quali, a loro volta, si richiamano al contenuto dei can. 618-619); la promozione della comunione dei religiosi con la Sede Apostolica mediante la conoscenza dei documenti del Magistero della Chiesa riguardanti i religiosi e la loro osservanza (NA 168); il rispetto del principio di sussidiarietà, eccezion fatta per la mancanza del Superiore di grado inferiore o per ragioni di prudenza in circostanze particolari (NA 170); l'obbligo della residenza dei Superiori e la prudenza nell'assumere altri impegni (NA 171); l'osservanza del segreto d'ufficio (NA 178); il rispetto della libertà di coscienza dei religiosi per quanto riguarda il sacramento della Penitenza e la direzione spirituale, salva la disciplina dell'Ordine (NA 169); l'azione del Vicario - che sostituisce il Superiore assente o impedito - conforme alla volontà o intenzione del Superiore (CC 166).

Le Norme Applicative ricordano che "I Superiori e i Capitoli nel nostro Ordine godono potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro interno che per quello esterno, a norma del diritto universale e proprio" (NA 165).

I requisiti per assumere gli uffici (CC 155; NA 173)

Per quanto riguarda i requisiti per assumere gli uffici, il diritto proprio richiede: l'osservanza delle norme del diritto comune, l'essere professi solenni con voce passiva, la scelta dei più idonei senza alcun riguardo personale (CC 155), il rispetto dell'incompatibilità degli uffici (NA 173). Per alcuni uffici vengono richiesti il sacerdozio, l'età adeguata, un certo numero di anni di professione solenne.

La provvisione canonica degli uffici (CC 156-160; NA 174-176)

Le norme delle Costituzioni e le prescrizioni delle Norme Applicative prevedono diversi modi di provvisione canonica degli uffici nel nostro Ordine: l'elezione canonica e l'accettazione dell'eletto (CC 156-158; NA 174), la nomina (CC 156), la postulazione (CC 159; NA 175) la rielezione (CC 159). Nella provvisione degli uffici si deve evitare che uno stesso religioso rimanga troppo a lungo e senza interruzione in uffici di governo, a meno che una causa grave non consigli diversamente (NA 176) e si proibisce di procacciare voti sia per se stessi che per gli altri, direttamente o indirettamente, salva la possibilità di consultarsi circa l'idoneità dei candidati agli uffici (CC 160).

La rinuncia all'ufficio e la non accettazione di una carica (CC 162)

Il titolare di un ufficio può, per giusta causa, rinunciarvi. La rinuncia, perché abbia valore, dev'essere presentata all'autorità cui compete la provvisione dell'ufficio. Tale autorità può accettarla o respingerla. Lo stesso si riferisce alla non accettazione di una carica (CC 162). Per i casi particolari vedi CC 188, NA 197d-e, 226c.

La durata degli uffici (CC 161, NA 171)

Le Costituzioni stabiliscono una norma molto utile: "Tutti gli uffici, anche se conferiti nel tempo intermedio tra due Capitoli ordinari, restano

affidati fino al prossimo Capitolo ordinario immediatamente successivo" (CC 161). Inoltre le Norme Applicative regolano con precisione il tempo intermedio tra la provvisione dell'ufficio e la presa di possesso dal successore, assicurando che vi sia continuità nel funzionamento dell'ufficio (NA 177; CC 214).

La perdita dell'ufficio (CC 162-164)

Il diritto proprio del nostro Ordine sancisce diversi modi di perdere l'ufficio: la rimozione (non implica l'attribuzione di un nuovo ufficio e non ha necessariamente carattere penale) (CC 163-164), il trasferimento a un altro ufficio (CC 163), la rinuncia (CC 162; per la rinuncia vedi sopra). Nei primi due casi si richiede che il titolare dell'ufficio sia opportunamente invitato a rinunciarvi (CC 163).

Superiori Maggiori e Ordinari (CC 165)

Negli Istituti religiosi, col nome di *Superiore Maggiore* vengono indicati quei Superiori che governano l'intero Istituto, o una Provincia, o una parte ad essa equiparata, e parimenti i loro rispettivi Vicari (can. 620). Di conseguenza, nel nostro Ordine tale nome si riferisce al Preposito Generale, al Superiore Provinciale, al Superiore della Semiprovincia e ai loro rispettivi Vicari. Siccome il nostro Ordine è un Istituto religioso di diritto pontificio clericale, allora i nostri *Superiori Maggiori* sono anche *Ordinari* per i propri religiosi (can. 134 § 1 e 620, CC 165).

La visita pastorale (NA 172)

La visita pastorale è uno strumento giuridico per la promozione della vita fraterna e del bene spirituale dell'Ordine, delle Province e delle altre Circoscrizioni autonome, delle comunità e dei singoli religiosi, e per la correzione – con carità – delle mancanze, qualora vi fossero. Essa appartiene alla competenza dei Superiori Maggiori che la devono compiere

personalmente o per mezzo di altri; il Preposito Generale la compie una volta nel sessennio (CC 173) e il Superiore provinciale almeno una volta nel triennio (CC 201).

BIBLIOGRAFIA

—R. ZUBIETA, *El derecho de los Carmelitas Descalzos. Comentario doctrinal y jurídico a las Constituciones de la Orden de Carmelitas Descalzos (1986)*, Monte Carmelo, Burgos 2008, pp. 261-308.

4. Preghiere

Ogni riunione inizierà con un'invocazione allo Spirito Santo e terminerà con una preghiera. Ne proponiamo alcuni modelli.

Preghiera iniziale e finale

«O buon pastore, Gesù,
pastore buono, pastore clemente, pastore affabile,
un pastore povero e misero alza il suo grido verso di te,
un pastore debole, e inesperto e inutile,
e tuttavia un pastore, quale che sia, delle tue pecore.
Insegna a me tuo servo, o Signore, insegnami ti prego,
per il tuo Spirito Santo,
come possa servire i miei fratelli e spendermi per loro.
Dammi, o Signore, per la tua grazia ineffabile,
di saper sopportare con pazienza le loro debolezze,
di saper condividere con benevolenza le loro sofferenze,
e aiutarli con discrezione.
Alla scuola del tuo Spirito possa imparare a consolare chi è triste,
a rafforzare i pusillanimi, a rialzare chi è caduto,
ad essere debole con i deboli, ad indignarmi con chi patisce scandalo,
a farmi tutto a tutti per salvare tutti.
Metti sulla mia bocca parole vere e giuste e gradevoli,
così che essi siano edificati nella fede, nella speranza e nella carità,
nella castità e nell'umiltà, nella pazienza e nell'obbedienza,

nel fervore dello spirito e nello slancio del cuore.
Li affido alle tue sante mani e alla tua tenera provvidenza,
perché nessuno li rapisca dalla tua mano né dalla mano del tuo servo
al quale li hai affidati,
ma possano perseverare con gioia nel santo proposito e,
perseverando, ottengano la vita eterna, con il tuo aiuto,
o dolcissimo nostro Signore,
che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen».

Faciem tuam, Domine, requiram, 30

Preghiera a María

O dolce e santa Vergine Maria,
Tu all'annuncio dell'angelo,
con la tua obbedienza credente e interrogante, ci hai dato Cristo.
A Cana Tu hai mostrato, con il tuo cuore attento,
come agire con responsabilità.
Tu non hai atteso passivamente l'intervento del Figlio tuo,
ma lo hai prevenuto, rendendolo consapevole delle necessità
e prendendo, con discreta autorità, l'iniziativa di inviare a Lui i servi.
Ai piedi della croce,
l'obbedienza ha fatto di Te la Madre della Chiesa e dei credenti,
mentre nel Cenacolo ogni discepolo
ha riconosciuto in Te la dolce autorità dell'amore e del servizio.
Aiutaci a comprendere che ogni vera autorità nella Chiesa
e nella vita consacrata ha il suo fondamento
nell'essere docili alla volontà di Dio
e che ognuno di noi diviene, di fatto, autorità per gli altri
con la propria vita vissuta in obbedienza a Dio.
O Madre clemente e pia,
«Tu che hai fatto la volontà del Padre, pronta nell'obbedienza»,

rendi la nostra vita attenta alla Parola,
fedele nella sequela di Gesù Signore e Servo
nella luce e con la forza dello Spirito Santo,
gioiosa nella comunione fraterna,
generosa nella missione,
sollecita nel servizio ai poveri,
protesa verso il giorno in cui l'obbedienza della fede
sfocerà nella festa dell'Amore senza fine.

Faciem tuam, Domine, requiram, 31

Casa Generalizia OCD
Corso d'Italia, 38
ROMA